

(N. 1293)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stanziamento di lire 150.000.000, approvato con la legge 15 maggio 1954, n. 234, ad integrazione dei fondi a suo tempo stanziati dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, da servire per l'erogazione del contributo alle piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, medesima, è stato totalmente assorbito dalla provincia di Salerno.

Conseguentemente alcune provincie — specialmente quelle di Genova e Reggio Calabria, le quali nell'autunno del 1953 hanno subito gravi danni a seguito delle alluvioni che hanno colpito quelle stesse zone in misura maggiore

che non le alluvioni dei 1951 — non possono essere interamente soddisfatte per mancanza di fondi.

E poichè l'integrazione dei fondi approvata dalla suddetta legge 15 maggio 1954, n. 234, doveva servire, appunto, alla copertura del fabbisogno delle citate provincie ed altre minori, si ravvisa ora la inderogabile necessità di reperire i fondi necessari per ultimare in tali provincie l'attuazione delle provvidenze disposte dal legislatore a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a causa di pubbliche calamità.

Occorre tener presente che, in sostanza, si tratta dell'erogazione di contributi per un ammontare di circa 80 milioni di lire, già deli-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berati dai Prefetti delle provincie interessate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 50; di conseguenza i relativi decreti di concessione hanno fatto sorgere legittime aspettative che non possono non essere prese in seria considerazione. Nè per evidenti ragioni giuridiche, da una parte, e di giustizia distributiva, dall'altra, si può negare la corresponsione del contributo a tali imprese, dal momento che esso è stato già erogato ad altre imprese delle stesse pro-

vincie (magari aventi sede nello stesso Comune di quelle rimaste ancora da soddisfare) colpite dal medesimo evento calamitoso.

Per le ragioni suddette, si è predisposto il presente disegno di legge, con cui si provvede per lo stanziamento di un'ulteriore somma di lire 80 milioni, occorrenti per ultimare l'attuazione della provvidenza disposta dall'articolo 7-bis sopra menzionato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'articolo 1 della legge

15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.